Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 24 MAGGIO 1982:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 marzo 1982.

Norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.

(1758)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ordinamento del Gabinetto

L'ordine di servizio del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1981, concernente « Ordinamento del Gabinetto », è sostituito dal seguente:

Art. 1.

Il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ordinato nei seguenti dipartimenti ed uffici:

Dipartimento per gli affari giuridici, legislativi e per i rapporti con gli organi costituzionali;

Dipartimento per gli affari economici;

Dipartimento per l'analisi e verifica del programma del Governo;

Dipartimento per i servizi amministrativi e tecnici;

Ufficio del consigliere per i problemi costituzionali;

Ufficio del portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ufficio del consigliere diplomatico;

Ufficio del consigliere militare;

Ufficio del cerimoniale;

Ufficio del coordinamento interministeriale;

Ufficio della segreteria del Consiglio dei Ministri;

Ufficio di segreteria e per gli affari generali di gabinetto.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno altresì capo i Dipartimenti: per i rapporti con il parlamento; per la funzione pubblica; per gli affari regionali; per gli affari comunitari; per la protezione civile, ai quali sono preposti Ministri senza portafoglio; fanno inoltre capo, regolati con norme specifiche: l'Ufficio del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 2.

Il Dipartimento per gli affari giuridici, legislativi e per i rapporti con gli organi costituzionali predispone il coordinamento della politica istituzionale del Governo in ordine allo svolgimento dell'attività legislativa e normativa; cura i rapporti con i competenti Uffici del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; esamina le questioni di costituzionalità delle leggi, anche ai fini delle direttive da impartire all'Avvocatura dello Stato ed assume le occorrenti iniziative a seguito delle pronunce della Corte costituzionale; predispone elementi di valutazione sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e sui problemi giuridici inerenti alle iniziative referendarie; esprime pareri giuridici, riferiti anche a materie contenziose.

Art. 3.

Il Dipartimento per gli affari economici concorre alla istruttoria delle iniziative legislative del Governo in relazione alle priorità economico-finanziarie del programma e, con riferimento ad esse, segue le attività degli organi della pubblica amministrazione preposti alla spesa nonché quelle degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica; cura i rapporti con i Comitati interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle deliberazioni da essi adottate. Concorre alla predisposizione degli indirizzi concernenti l'attività dell'Istituto centrale di statistica, utilizzando quest'ultimo nonché i sistemi informativi e l'apporto di ricerca delle amministrazioni e degli organismi pubblici.

Art. 4.

Il Dipartimento per l'analisi e la verifica del programma del Governo provvede a predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma del Governo; ad assicurare il quadro conoscitivo dello stato di attuazione del programma di Governo; a sviluppare il sistema informativo e di documentazione della Presidenza in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici, anche avvalendosi dell'attività dell'ISTAT.

Art. 5.

Il Dipartimento per i servizi amministrativi e tecnici cura le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio nonché il coordinamento dei servizi generali amministrativi e tecnici; cura altresì la gestione amministrativa del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, nonché dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto della loro posizione istituzionale.

Art. 6.

Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento assicura la costante e tempestiva informazione sui programmi di lavoro delle Camere e cura la segreteria tecnica delle riunioni di coordinamento tra Governo e gruppi parlamentari; assicura l'assistenza tecnica necessaria per il coordinamento della presenza governativa ai lavori parlamentari.

Art. 7.

Il Dipartimento per la funzione pubblica svolge l'attività necessaria per: coordinare le iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; sovrintendere ai controlli sull'efficienza e sull'economicità dell'azione amministrativa condotti dalle singole amministrazioni, anche mediante la valutazione delle produttività e dei risultati conseguiti; coordinare le iniziative di carattere normativo riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti, emanando anche indirizzi e direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; condurre, d'intesa con le amministrazioni interessate, le trattative con le organizzazioni sindacali; stipulare gli accordi per i vari comparti del pubblico impiego, coordinandone l'attuazione; individuare i fabbisogni del personale, programmandone il reclutamento;

provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale attraverso la Scuola superiore della pubblica amministrazione; seguire i rapporti con le organizzazioni internazionali svolgenti attività nel settore della pubblica amministrazione. Si avvale, nelle suddette materie, dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 8.

Il Dipartimento per gli affari regionali esamina la legislazione regionale ai fini delle iniziative da assumere ai sensi dell'art. 127 della Costituzione; cura le istruttorie concernenti i conflitti di attribuzione e le questioni di legittimità costituzionale in materia regionale; svolge attività preparatoria ai fini del coordinamento in materia di rapporti con le regioni, di iniziative legislative statali in materia di interesse regionale e di legislazione regionale in materia di interesse statale; svolge studi, raccoglie ed elabora dati per la formulazione degli indirizzi in materia di autonomie regionali e provinciali; cura i rapporti con le regioni e intrattiene quelli con i commissariati del Governo; promuove il coordinamento delle attività delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica con le regioni; cura i rapporti con i comitati interministeriali e con i comitati istituiti presso le amministrazioni statali per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle rispettive deliberazioni quando le stesse incidano sull'esercizio di competenze regionali. Assicura la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

Art. 9.

Il Dipartimento per gli affari comunitari svolge funzioni di impulso, di coordinamento e di studio allo scopo di acquisire i necessari elementi per la definizione della posizione nazionale in sede comunitaria; partecipa, con le Amministrazioni statali interessate, ai lavori inerenti alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti comunitari, dei quali promuove e cura l'attuazione; accerta i modi e i tempi di applicazione della normativa comunitaria, promuovendo i provvedimenti necessari per l'adeguamento dell'ordinamento interno; cura il coordinamento dell'attività delle amministrazioni e degli enti pubblici in materia di utilizzazione delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria; raccoglie, fornisce dati e informazioni e compie analisi in materia di politiche comunitarie; assicura e coordina i rapporti tra le regioni e gli organi comunitari.

Art. 10.

Il Dipartimento per la protezione civile promuove e raccorda le iniziative e le strutture del Servizio nazionale della protezione civile; raccoglie informazioni e dati in materia di previsione e prevenzione delle emergenze, anche mediante lo studio delle relative cause; predispone l'attuazione di piani nazionali e territoriali di protezione civile; organizza il coordinamento e la direzione dei servizi di soccorso e di protezione; promuove le iniziative di volontariato civile ed assicura il collegamento e la cooperazione con organismi esteri ed internazionali operanti nel campo della protezione civile; coordina la pianificazione di emergenza ai fini della difesa civile.

Art. 11.

L'Ufficio del consigliere per i problemi costituzionali esprime pareri, predispone documentazione e svolge attività richieste dal Presidente del Consiglio, in ordine a specifiche questioni di carattere giuridico-costituzionale.

Art. 12.

L'Ufficio del portavoce del Presidente del Consiglio cura i rapporti con gli organi di stampa e di informazione; reperisce ed ordina la documentazione di stampa per l'informazione del Presidente del Consiglio e per l'attività dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio.

Art. 13.

L'Ufficio del consigliere diplomatico assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio nelle relazioni internazionali che egli intrattiene.

Art. 14.

L'Ufficio del consigliere militare assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio nei rapporti con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale, assicurando altresì le occorrenti attività di coordinamento.

Art. 15.

L'Ufficio del cerimoniale cura gli adempimenti concernenti il cerimoniale delle visite ufficiali del Presidente del Consiglio, delle visite ufficiali presso il Governo italiano, delle manifestazioni patrocinate dalla Presidenza del Consiglio.

Art. 16.

L'Ufficio del coordinamento interministeriale cura il coordinamento delle attività amministrative in ordine a specifiche questioni interessanti la competenza di più amministrazioni statali e di enti pubblici non economici; promuove riunioni a livello tecnico per l'esame e la risoluzione di questioni amministrative per le quali siano insorte difformità di valutazioni fra le amministrazioni; segue questioni di attuazione legislativa di carattere interministeriale.

Art. 17.

L'Ufficio della segreteria del Consiglio dei Ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in Consiglio; predispone l'ordine del giorno del Consiglio, curando l'iscrizione dei provvedimenti e degli atti per i quali, in base alle disposizioni del Presidente del Consiglio, risulti completata l'istruttoria presso i competenti dipartimenti ed uffici della Presidenza; assiste il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nella tenuta del verbale delle riunioni del Consiglio e negli altri adempimenti di segreteria; provvede ad ogni necessaria attività per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 18.

L'Ufficio di segreteria e per gli affari generali di Gabinetto assiste il capo di Gabinetto nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; cura l'istruttoria delle pratiche relative alle nomine di competenza del Governo; riceve gli atti da sottoporre alla firma del Presidente del Consiglio o a quella del capo di Gabinetto; cura ogni altro adempimento ausiliario in relazione alle disposizioni di quest'ultimo.

Art. 19.

I capi dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza del Consiglio sono nominati dal Presidente del Consiglio. Il coordinamento della loro attività è assicurato dal capo di Gabinetto.

I Dipartimenti di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10 sono organizzati dai Ministri senza portafoglio ad essi preposti, di intesa con il Presidente del Consiglio.

Art. 20.

Con separati ordini di servizio si provvederà agli adempimenti concernenti l'organizzazione dei singoli dipartimenti ed uffici.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

(2583)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1145.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 143, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienze assicurative e commerciali, annessa alla facoltà di economia e commercio.

Scuola di specializzazione
in scienze assicurative e commerciali

Art. 144. — Annessa alla facoltà di economia e commercio, è istituita la scuola di specializzazione in scienze assicurative e commerciali.

Art. 145. — La scuola ha durata biennale. Al termine dei corsi è conferito un diploma di specializzazione in scienze assicurative e commerciali. Non sono consentite in ogni caso riduzioni di durata. La frequenza è obbligatoria. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più scuole di specializzazione.

Art. 146. — La scuola conferisce il diploma di cui all'art. 145 con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

I corsi della scuola sono articolati in due indirizzi:

1) indirizzo giuridico-commerciale;

2) indirizzo tecnico-attuariale.

Art. 147. — Titolo per l'ammissione alla scuola è il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una Università italiana di Stato o ad essa parificata ovvero di un titolo straniero equipollente, che sia riconosciuto dalla legge italiana.

Art. 148. — L'ammissione alla scuola è subordinata al superamento di un colloquio attitudinario e culturale, con riferimento alla finalità della scuola. Il colloquio si svolge avanti ad una commissione formata da tre docenti della scuola, nominati dal direttore di questa. Il giudizio della commissione è insindacabile.

Art. 149. — I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocinii, seminari e conferenze. Tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facoltà di economia e commercio e delle altre facoltà.

Art. 150. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

La scuola è retta da un direttore e da un vicedirettore, in caso di assenza o di impedimento del primo. Entrambi sono nominati per un biennio dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori componenti il consiglio.

I docenti sono scelti tra i professori universitari, gli studiosi e gli esperti delle discipline insegnate nella scuola. I docenti devono possedere comprovata esperienza e competenza nelle discipline oggetto dei corsi d'insegnamento. Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta del consiglio della scuola. Il direttore della scuola ha però facoltà di conferire, su conforme, vincolante parere del consiglio della scuola, lo incarico di tenere seminari, esercitazioni e conferenze.

Del consiglio della scuola fa parte di diritto il preside della facoltà di economia e commercio ed un suo delegato. Il preside non può essere nominato direttore della scuola.

Art. 151. — Il consiglio della scuola è composto dal direttore che lo presiede, dal vicedirettore e dai docenti nominati con decreto del rettore. Le funzioni di segretario sono di volta in volta assunte da un componente del consiglio, designato dal direttore.

Il consiglio ha competenza a:

1) determinare, coordinare ed approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocinii, dei seminari e delle conferenze da svolgersi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte relative alla designazione dei docenti e degli incaricati di seminari, conferenze, esercitazioni;

3) determinare, coordinare ed approvare gli orari dei vari insegnamenti nonché delle esercitazioni, dei seminari e delle conferenze.

Il consiglio determina il diario e le modalità degli esami di profitto e di diploma, nonché la composizione delle relative commissioni; la sostituzione dei componenti delle commissioni di esame può, ove necessario, essere effettuata anche dal direttore o dal vicedirettore della scuola.

Art. 152. — L'ordinamento didattico della scuola è così articolato per materie ed anni di corso:

INDIRIZZO GIURIDICO-COMMERCIALE

Materie obbligatorie:

1° Anno:

1) politica creditizia e monetaria;
2) diritto delle imprese e società commerciali;
3) diritto delle assicurazioni private e sociali;
4) diritto delle Comunità europee;
5) diritto e pratica tributaria.

2° Anno:

1) diritto delle assicurazioni marittime e aeree;
2) diritto bancario;
3) diritto industriale;
4) istituzioni di diritto processuale e penale commerciale;
5) diritto della borsa e dei cambi.

Materie complementari:

1) organizzazione aziendale;
2) tecnica bancaria;
3) diritto dell'economia pubblica e privata;
4) tecnica commerciale;
5) diritto assicurativo comparato;
6) diritto delle assicurazioni contro i rischi termonucleari;
7) economia dei trasporti;
8) assicurazione del credito;
9) medicina legale e delle assicurazioni.

INDIRIZZO TECNICO-ATTUARIALE

Materie obbligatorie:

1° Anno:

1) calcolo delle probabilità;
2) matematica finanziaria;
3) statistica assicurativa;
4) tecnica commerciale;
5) organizzazione aziendale.

2° Anno:

1) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
2) tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
3) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
4) tecnica delle assicurazioni contro i danni;
5) tecnica bancaria.

Materie complementari:

1) tecnica del commercio internazionale;
2) diritto bancario;
3) diritto della borsa e dei cambi;
4) statistica commerciale e delle aziende di credito;
5) statistica sanitaria;
6) diritto delle assicurazioni contro i rischi termonucleari;
7) economia e tecnica del credito agrario.

Art. 153. — All'esame di diploma è ammesso chi abbia superato tutti gli esami pertinenti alle materie obbligatorie previste per l'indirizzo prescelto, nonché gli esami pertinenti ad almeno due delle materie complementari del medesimo indirizzo. E' vietata l'anticipazione di una o più materie. Non può essere iscritto al secondo anno del biennio chi non abbia superato tutti gli esami inerenti alle materie previste per il primo anno.

Art. 154. — L'esame di diploma consiste in un colloquio di carattere generale nonché nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, a carattere originale, su di un tema prescelto dal candidato ed approvato dal docente o dai docenti di materie cui il tema pertiene.

Art. 155. — Su proposta del consiglio della scuola, il rettore determina con decreto la data iniziale e finale dei termini di iscrizione.

All'atto dell'iscrizione, dovrà essere precisato l'indirizzo prescelto. L'eventuale mutamento di indirizzo sarà ammesso e regolato a termini di regolamento della scuola previsto dall'art. 156.

Art. 156. — Il funzionamento amministrativo e disciplinare della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento emanato, con decreto del rettore, su proposta del consiglio della scuola.

Art. 157. — Gli iscritti devono pagare per tassa d'immatricolazione L. 50.000 e, annualmente, le somme seguenti:

per tassa d'iscrizione L. 100.000;
per contributi di esercitazioni e di seminario L. 60.000;
per contributo di biblioteca L. 30.000;
per soprattasse esami di profitto L. 15.000.

I diplomati dovranno inoltre pagare L. 3.000 per soprattasse di diploma. Coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento delle tasse di diploma in misura pari alla somma fissata dalle norme vigenti; tasse, soprattasse e contributi sono versati alla cassa dell'Università. La tassa di diploma va invece versata all'erario.

Art. 158. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, delle soprattasse e dei contributi nella misura e nelle modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 156.

Art. 159. — Compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola, secondo modalità da determinarsi con apposito regolamento rettorale possono essere conferiti agli iscritti particolarmente meritevoli borse di studio o contributi sulle spese, inerenti alla frequenza ai corsi. Tali spese non concernono le tasse, le soprattasse ed i contributi, che vanno in ogni caso versati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1982
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 308

LEGGE 10 maggio 1982, n. **271.**

Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

All'articolo 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

« L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire — in relazione a particolari, accertate esigenze — la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, si estendono per la durata di un biennio alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali dello Stato.

Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unità, sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sia per la sede dell'Avvocatura generale dello Stato che per le sedi delle avvocature distrettuali dello Stato previo espletamento di una prova pratica attitudinale.

In deroga a quanto disposto dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, le assunzioni di cui al primo comma del presente articolo avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata.

Art. 3.

Nell'ambito dell'ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, verrà costituito, con provvedimento del Ministro del tesoro, nel quale dovranno essere specificati i livelli del personale prescelto, un gruppo operativo con il compito di curare i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato al fine specifico di fornire tutti gli elementi conoscitivi e documentali inerenti alla istruttoria degli affari contenziosi affidati alla competenza dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Ai fini della costituzione del gruppo operativo di cui al primo comma del presente articolo, è disposta l'assegnazione temporanea, fino all'effettivo passaggio delle gestioni al Ministero del tesoro, di parte del personale già appartenente agli enti soppressi e attualmente in forza presso le amministrazioni regionali; la temporaneità della assegnazione, disposta per un periodo non superiore al biennio e per i limitati fini di cui al primo comma del presente articolo, non pregiudica in alcun modo l'inquadramento di detto personale nei ruoli degli enti cui è destinato.

Per l'accelerazione delle operazioni dell'ufficio speciale di liquidazione di cui al primo comma, in relazione al disposto del secondo e quinto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la ripartizione per funzione dei 98 posti di dirigenti superiori

di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è così modificata:

consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale . . . . n. 39
capo servizio . . . . » 10
direttore di ragioneria centrale . . . . . » 28
direttore di ragioneria regionale . . . » 20
dirigente segreteria Ragioneria generale dello Stato . . . . » 1

Totale . . . n.· 98

I posti nella qualifica di dirigente generale di livello *C* della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo, di cui al quadro *H* della tabella citata al precedente comma, sono determinati in numero di 7.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 21 maggio 1982, n. 272.

Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di garantire la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato, nonché di dettare norme transitorie ai fini della partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, è fissato al 30 novembre 1982.

Art. 2.

I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'articolo 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

Le regioni indicono, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Le disposizioni del precedente articolo 1 e del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti e degli istituti di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Il termine di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è prorogato fino al 1° giugno 1982 per le regioni e province autonome nelle quali non sia stata attivata la partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Art. 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 16 marzo 1982, numero 76.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 17

DECRETO-LEGGE 21 maggio 1982, n. 273.

Proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le gestioni commissariali degli enti soppressi ENPAS, INADEL ed ENPDEDP, per garantire la continuità delle prestazioni economico-previdenziali ai pubblici dipendenti in attesa del riordinamento del settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 maggio 1982, previsto dal decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1982, n. 14, per le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL) e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (ENPDEDP), è prorogato, per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora spettanti agli enti stessi, fino al 30 novembre 1982.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina degli organi dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Il commissario straordinario dell'Ente resta in carica fino alla costituzione degli organi stessi.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente di cui al comma precedente è composto dai membri previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, con esclusione dei rappresentanti di cui alle lettere *f*) e *i*) dell'articolo medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 18

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1982.

Rideterminazione delle quote spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, registro n. 1, foglio n. 63, d'impegno della somma di lire 27,5 miliardi, per l'esercizio 1981, di cui alla delibera CIPAA del 27 novembre 1981, relativamente ai fondi ex articolo 15, lettere *a*), *b*) ed *e*) per le finalità, di cui agli articoli 4-5 e 6-12 della legge n. 352/76;

Considerato che con il predetto decreto ministeriale 14 dicembre 1981, per errore materiale, la quota complessiva di devoluzione della provincia autonoma di Trento è stata impegnata a favore della provincia autonoma di Bolzano e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

Le quote complessivamente spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità indicate in preambolo, a valere sulla disponibilità di lire 19 miliardi (per l'esercizio 1981), già impegnata con il decreto ministeriale 14 dicembre 1981, indicato in premessa, sono così rideterminate:

Province autonome	Importi (migliaia di lire)
Trento	270.750
Bolzano	305.900

Art. 2.

Il presente decreto — che non comporta assunzione d'impegno a carico del cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica — sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 293

(2573)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 maggio 1982.

Determinazione del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per l'anno 1982.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, che prevede la determinazione di un contributo capitario annuo per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri;

Considerata l'impossibilità di reperire, come negli anni decorsi, i dati inerenti al costo medio per assicurato per l'anno 1981 in conseguenza della normativa riguardante la estinzione degli enti mutualistici e l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Considerata peraltro la permanenza dell'obbligo di procedere alla determinazione del contributo di cui trattasi, in attesa dell'attuazione dell'art. 57, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che per quanto attiene alla categoria dei mezzadri e coloni concessionari di fondi che richiedano un fabbisogno annuo di manodopera pari o superiore alle 120 giornate, determinerà un contributo sociale di malattia complessivo e quindi assorbente dell'assistenza farmaceutica;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di determinare l'entità del contributo capitario per l'anno 1982 nella stessa misura fissata per l'anno 1981, salvo conguaglio;

Sentito, il parere del commissario straordinario per la gestione del servizio per i contributi agricoli unificati, nominato con decreto ministeriale 16 dicembre 1981;

Decreta:

Il contributo capitario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è determinato per l'anno 1982 nella medesima misura stabilita per l'anno 1981, salvo conguaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1982

Il Ministro: Di Giesi

(2612)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 maggio 1982.

Termine di applicazione del costo di costruzione dei nuovi edifici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1977, n. 146, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1978, 9 maggio 1979, 18 aprile 1980, 11 maggio 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1978, n. 180, del 14 giugno 1979, n. 162, del 28 aprile 1980, n. 115 e del 19 maggio 1981, n. 135, con i quali il costo di costruzione è stato determinato, nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1982;

Ritenuto che in vista della scadenza dell'ultimo di tali decreti è necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Il costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con i suindicati decreti ministeriali 10 maggio 1977, 9 maggio 1978, 9 maggio 1979, 18 aprile 1980 e 11 maggio 1981, trova applicazione fino al 9 maggio 1983.

Roma, addì 12 maggio 1982

Il Ministro: Nicolazzi

(2545)

DECRETO 17 maggio 1982.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero per il turismo e lo spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della Azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie in data 20 febbraio 1982, n. 24;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lipari in data 15 febbraio 1982, n. 85;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1982 al 31 agosto 1982 è vietato l'afflusso nelle isole Eolie di Vulcano, Filicudi, Stromboli e Panarea degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile delle isole;

b) limitatamente alle isole di Vulcano e Stromboli gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola o alloggiano in attrezzature ricettive

poste nelle zone distanti da Vulcano Porto e Filicudi Porto purchè possono dimostrare che trascorreranno almeno 30 giorni nelle isole;

c) automezzi per trasporto merci qualsiasi provenienza (semprechè non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola), ambulanze, carri funebri, e servizi di polizia;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana od estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2546)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 1982.

Divieto di immissione sul mercato nazionale dei ricevitori televisivi stereofonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1973), con il quale sono state determinate le caratteristiche tecniche del sistema italiano di televisione in bianco e nero;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto 1975), contenente le caratteristiche tecniche dei ricevitori televisivi per il mercato italiano;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1978), contenente norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 9 dicembre 1980), recante modificazioni al decreto ministeriale 6 febbraio 1978;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1982) concernente il veto all'immissione sul mercato italiano di ricevitori televisivi dotati di circuiti atti alla ricezione e/o alla riproduzione dell'audio stereofonico;

Considerata l'opportunità di non impedire l'immissione sul mercato nazionale dei ricevitori televisivi predisposti per la stereofonia ma comunque sprovvisti della intera circuiteria atta a renderli già operativamente stereofonici;

Decreta:

Art. 1.

I ricevitori televisivi stereofonici e cioè quelli dotati di circuiti atti alla ricezione unitamente alla decodifica e alla riproduzione del segnale stereofonico non possono essere immessi sul mercato nazionale, prima che, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sia stata effettuata la scelta del relativo sistema.

Art. 2.

Per detti ricevitori televisivi non può essere rilasciata la certificazione di rispondenza di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 1978 citato nelle premesse.

Art. 3.

I ricevitori televisivi stereofonici e cioè quelli dotati di circuiti atti alla ricezione unitamente alla decodifica e alla riproduzione del segnale stereofonico per i quali è stata già rilasciata la certificazione di rispondenza al decreto ministeriale 6 febbraio 1978, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non potranno essere immessi sul mercato nazionale.

Art. 4.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale del 9 febbraio 1982, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 7 maggio 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(2563)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1981, a 5 anni, emessi per lire 70 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 781, recante provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM per l'anno 1979, con la quale è stata conferita al fondo di dotazione dell'Ente stesso la somma complessiva di lire 170 miliardi, e si è disposto che il predetto conferimento avvenga, quanto a lire 70 miliardi, mediante attribuzione di titoli del Tesoro, dall'EFIM destinati a riduzione, di pari ammontare, dell'indebitamento bancario proprio e di quello delle società controllate;

Visto il decreto ministeriale n. 256774/66-AS-3 del 22 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1981, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 42, emanato in forza della cennata legge n. 888 e per le finalità di cui alla predetta legge n. 781, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro per lire 70 miliardi, con godimento 1° giugno 1981, di durata quinquennale;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso della quota capitale dei certificati, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro emessi per lire 70 miliardi con il decreto ministeriale n. 256774/66-AS-3 del 22 aprile 1981, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno di ogni anno, a partire dal 1° giugno 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro - emissione 1° giugno 1981 - rimborsabili il 1° giugno 1986 - legge 22 dicembre 1980, n. 888 » sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca stessa a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni e per il capitale dieci anni dopo la data di scadenza delle relative cedole) le somme non pagate per interessi e per rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

I pagamenti delle cedole d'interesse e di quelle per il rimborso della quota capitale saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti, e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Mistero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole d'interesse e di quelle per il rimborso della quota capitale dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 21.000.000,

pari allo 0,03% del valore nominale di lire 70 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima erogazione sarà disposta con riferimento alla scadenza del 1° giugno 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è di lire 21.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1982
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 169

(2584)

DECRETO 22 marzo 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1981, a 24 mesi, emessi per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso la emissione di certificati di credito del Tesoro di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 261305/66-AU-3 in data 16 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 170, emanato in forza della disposizione legislativa sopramenzionata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1981, a 24 mesi, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 16 ottobre 1981, con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 262212/66-AU-3 in data 5 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1981, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 104, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, comma 11, del ripetuto decreto 16 ottobre 1981, ad accertare in nominali lire 1.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro emessi fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi con il decreto ministeriale numero 261305/66-AU-3 del 16 ottobre 1981, meglio specificato nelle premesse, e sottoscritti per il medesimo importo, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 maggio 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° novembre 1981 - rimborsabili il 1° novembre 1983 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando lo eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza

della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del Tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 300.000.000, pari allo 0,03% sul valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 maggio 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed al capitolo corrispondente per l'anno successivo; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 300.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1982
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 170

(2585)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 marzo 1982, n. 274.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione internazionale premio E. Balzan - « Premio », in Milano.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione internazionale premio E. Balzan - « Premio », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1982
Registro n. 6 *Esteri, foglio n.* 112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dello articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1°] L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 42.830 a L. 43.830 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

[2°] L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 27.000 a L. 28.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

[3°] L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.283 a L. 4.383 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

[4°] Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3), ed *F*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 1.000 a L. 2.400 e da L. 1.630 a L. 3.030 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

[5°] Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*, 1-*c* ed 1-*d* della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 625 a L. 1.055, da L. 730 a L. 1.160 e da L. 2.100 a L. 3.680, per quintale.

[6°] L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili di cui al punto 4-*c* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.000 a L. 18.000 al quintale.

[7°] I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 2.

[1°] *E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire* 5.890 *miliardi che sarà iscritta in ragione di lire* 440 *miliardi per l'anno* 1982 *e di lire* 545 *miliardi per ciascuno degli anni dal* 1983 *al* 1992 *nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.*

[2°] *Fino alla concorrenza dei primi* 2.100 *miliardi di lire le somme di cui al comma precedente sono destinate alla copertura del maggior onere termico sopportato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) fino al* 31 *dicembre* 1981, *non soddisfatto da versamenti, allo stesso titolo e per il medesimo periodo, effettuati in attuazione delle norme vigenti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.*

[3°] *La somma residua resta conferita al fondo di dotazione dell'ENEL.*

Art. 3.

[1°] All'onere di cui al precedente articolo 2 per gli anni 1982 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

[2°] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge* 12 *maggio* 1982, *n.* 231, *contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge (articolo* 2).

(2578)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 20 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Anic S.p.a. di Palermo, Anicfibre S.p.a. di Palermo, Alta S.p.a. stabilimento di Bagnoregio (Viterbo), Carpefin S.p.a. stabilimento di Forlì, Carpol S.p.a. stabilimento di Forlì, Fimat S.p.a. stabilimento di Bagnoregio (Viterbo), Saras chimica stabilimento di Sarroch (Cagliari), soc. chimica Larederello S.p.a. stabilimento di Saline di Volterra (Pisa) e di Larderello (Pisa), Enoxy chimica S.p.a. stabilimento di Ravenna, Terni industrie chimiche S.p.a. stabilimento di Nera Montoro (Terni) e soc. chimica Daunia stabilimento di Monte S. Angelo (Foggia), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(2530)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monbianco, con sede in Gozzano (Novara) e stabilimento in Gargallo (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monbianco, con sede in Gozzano (Novara) e stabilimento in Gargallo (Novara), è prolungata al 2 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Modugno (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1980 al 5 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Modugno, in liquidazione, con sede in Modugno (Bari), è prolungata al 5 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Modugno, in liquidazione, con sede in Modugno (Bari), è prolungata al 5 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eko del fu Oliviero Pigini & C. di Recanati, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 10 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Rinaldi s.d.f. di Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1980 al 22 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mario Pinto S.p.a. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Minganti & C. con sede in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Edclua S.r.l., con sede in Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 30 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zoccolificio Giuseppe Rosi di Segromigno Monte (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zoccolificio Giuseppe Rosi di Segromigno Monte (Lucca), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Greco Ferramenti di Luigi Greco di Cutura di Rende (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1981 al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana (comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua) per i lavori relativi al progetto PS3/147 disinquinamento del Golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 agosto 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Icaf S.r.l. di Priola, frazione Pievetta (Cuneo), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta In.Ter.Vi. S.r.l., con sede e stabilimento in Vignale Monferrato (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta fratelli De Dominicis S.r.l. di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 23 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta fratelli De Dominicis S.r.l. di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Zilliken & C., con sede e stabilimento in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Borsa di Martinsicuro (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1981 al 29 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Em di Catania, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Em di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.C.M. - Minturno Contenitori Metallici di Scauri di Minturno (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.C.M. - Minturno Contenitori Metallici di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.C.M. - Minturno Contenitori Metallici di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. E.R.MA.N. di Enrico e Roberto Magli di Frattamaggiore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio di Strona, con sede in Biella e stabilimento in Strona (Vercelli), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio di Strona con sede in Biella e stabilimento in Strona (Vercelli), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mial, con sede legale in Milano e stabilimento in Lamagna (Como), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Lomagna (Como).

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento a Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1981 al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2531)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 aprile 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

società cooperativa Edilizia Nemesia a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Clericò in data 16 gennaio 1974 rep. 68124, reg. soc. 1480/74;

società cooperativa edilizia Lago Maggiore a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Lombardi coad. di Cavallaro in data 18 gennaio 1971 - rep. 183658, reg. soc. 271/75;

società cooperativa edilizia Romanticismo 75 a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Ascenzo Paolantonio in data 1° luglio 1975 - rep. 6421 - reg. soc. 2404/75;

società cooperativa agricola La Monachina a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Caffarella in data 19 gennaio 1971 rep. 151097 - reg. soc. 998/71;

società cooperativa edilizia Monte Pasubio a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Moscatello in data 16 marzo 1964 - rep. 12621/4363 - reg. soc. 2757/64;

società cooperativa produzione lavoro Sabba a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Finazzi in data 7 agosto 1974 - rep. 6010 - reg. soc. 4016/74;

società cooperativa prod. lav. Facchini E. Fermi a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Gazzilli in data 5 marzo 1974 - rep. 62446 - reg. soc. 1343/74;

società cooperativa edilizia Ati Domus a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Butera in data 24 novembre 1972 - rep. 707832 - reg. soc. 4721/72;

società cooperativa produzione lavoro Cinetecno Settantasei a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Parisi in data 16 marzo 1976 - rep. 48717 - reg. soc. 1690/76;

società cooperativa edilizia Somalcasa Tredicesima a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Luigi Mauro in data 24 novembre 1970, - rep. 47489 - reg. soc. 321/71;

società cooperativa edilizia Vesuvius a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Castellini in data 6 febbraio 1957 - rep. 26889 reg. soc. 460;

società cooperativa edilizia Somalcasa Decima a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Luigi Mauro in data 13 novembre 1970 - rep. 47398 - reg. soc. 3570/70;

società cooperativa prod. lav. Cooperativa di Cine-Produzione Delfino 9 a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Squillaci in data 12 luglio 1977 - rep. 200714 - reg. soc. 5001;

società cooperativa edilizia L'Antibiotica a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Gamberale in data 13 novembre 1952 - rep. 18754 - reg. soc. 38;

società cooperativa edilizia Sidney a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Mario Fuà in data 16 novembre 1962 - rep. 38268 - reg. soc. 2426;

società cooperativa prod. lav. Compagnia del Teatro del Cardello a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Pennacchio in data 1° agosto 1975 - rep. 80148 - reg. soc. 9851/75;

società cooperativa edilizia Michaela a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Campanini in data 17 marzo 1971 - rep. 8690 - reg. soc. 1716/71;

società cooperativa edilizia X Musa 1972 a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Galiani in data 13 ottobre 1972 - rep. 30126 - reg. soc. 3936/72;

società cooperativa edilizia Alfa I a r.l. con sede in Roma costituita per rogito Quaranta in data 19 febbraio 1975 - rep. 10197 reg. soc. 687/75;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l. con sede in Ariccia (Roma) costituita per rogito Pesce in data 28 aprile 1972 rep. 71228 - reg. soc. 1568;

società cooperativa Lo Scoiattolo a r.l. con sede in Bracciano (Roma) costituita per rogito Pocaterra in data 13 novembre 1975 - rep. 66645 - reg. soc. 3759/75;

società cooperativa edilizia Malvasia a r.l. con sede in Marino (Roma) costituita per rogito Bandini in data 9 febbraio 1976 rep. 103405;

società cooperativa edilizia Mari Hopkins a r.l. con sede in Latina costituita per rogito Borbò in data 7 gennaio 1971 - rep. 90240 - reg. soc. 2742;

società cooperativa edilizia Monte Gemma a r.l. con sede in Latina costituita per rogito Pierantoni in data 31 maggio 1974 rep. 13024 - reg. soc. 4067;

società cooperativa edilizia Villa Verde a r.l. con sede in Formia (Latina) costituita per rogito Negro in data 26 novembre 1970 - rep. 4799 - reg. soc. 2743;

società cooperativa edilizia Alcide De Gasperi a r.l. con sede in Gaeta (Latina) costituita per rogito Maselli in data 20 giugno 1957, rep. 4856 - reg. soc. 854;

società cooperativa edilizia Casa Nostra a r.l. con sede in Sezze (Latina) costituita per rogito Alfonsi in data 21 marzo 1973 - rep. 25 - reg. soc. 3523;

società cooperativa edilizia S. Lidano a r.l. con sede in Sezze (Latina) costituita per rogito Millozza in data 14 novembre 1964 - rep. 13396 - reg. soc. 2/65;

società cooperativa edilizia Siala a r.l. con sede in Frosinone costituita per rogito Marè in data 12 febbraio 1971 - rep. 5568 - reg. soc. 1415;

società cooperativa edilizia Vesuvio a r.l. con sede in Roccasecca (Frosinone) costituita per rogito Gamberale in data 15 luglio 1976, rep. 24743 - reg. soc. 650/76;

società cooperativa edilizia Il Fiano a r.l. con sede in Ceccano (Frosinone) costituita per rogito Seraschi in data 3 novembre 1969 - rep. 22434 - reg. soc. 1308;

società cooperativa edilizia S. Antonio a r.l. con sede in Montefiascone (Viterbo) costituita per rogito Orzi in data 10 gennaio 1976 - rep. 37933 - reg. soc. 2510.

(2350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 19 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1285,800	1285,800	1285,90	1285,800	—	1285,75	1285,700	1285,800	1285,800	1285,80
Dollaro canadese	1038,700	1038,700	1039 —	1038,700	—	1038,65	1038,550	1038,700	1038,700	1038,70
Marco germanico	555,400	555,400	555,25	555,400	—	555,35	555,300	555,400	555,400	555,40
Fiorino olandese	499,400	499,400	500 —	499,400	—	499,35	499,440	499,400	499,400	499,40
Franco belga	29,389	29,389	29,40	29,389	—	29,40	29,397	29,389	29,389	29,40
Franco francese	213,240	213,240	212,80	213,240	—	213,25	213,180	213,240	213,240	213,25
Lira sterlina	2316,400	2316,400	2318 —	2316,400	—	2316,35	2316 —	2316,400	2316,400	2316,40
Lira irlandese	1923,250	1923,250	1925 —	1923,250	—	—	1926 —	1923,250	1923,250	—
Corona danese	163,520	163,520	163,40	163,520	—	163,50	163,540	163,520	163,520	163,50
Corona norvegese	215,080	215,080	215 —	215,080	—	215,10	215 —	215,080	215,080	215,10
Corona svedese	221,570	221,570	221,50	221,570	—	221,55	221,750	221,570	221,570	221,60
Franco svizzero	650 —	650 —	650,50	650 —	—	650 —	649,600	650 —	650 —	650 —
Scellino austriaco	78,705	78,705	78,80	78,705	—	78,65	78,700	78,705	78,705	78,70
Escudo portoghese	18,170	18,170	18,25	18,170	—	18,15	18,250	18,170	18,170	18,17
Peseta spagnola	12,451	12,451	12,47	12,451	—	12,40	12,455	12,451	12,451	12,45
Yen giapponese	5,396	5,396	5,40	5,396	—	5,40	5,398	5,396	5,396	5,39
E.C.U.	1323,630	1323,630	—	1323,630	—	—	1323,630	1323,630	1323,630	—

Media dei titoli del 19 maggio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,625
» 5,50 % » » 1968-83	92,125
» 5,50 % » » 1969-84	86,350
» 6 % » » 1970-85	82,875
» 6 % » » 1971-86	76,825
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	73,475
» 9 % » » 1976-91	68,900
» 10 % » » 1977-92	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,825
» » » » 1- 7-1979/82	99,825
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
» » » » 1- 8-1980/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,850
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	98,700
» » » » 1- 3-1981/84	99,975
» » » » 1- 4-1981/84	99,525
» » » » 1- 6-1981/84	99,400
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,275
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,175
» » » 12 % 1- 1-1984	88,350
» » » 12 % 1- 4-1984	87,125
» » » 12 % 1-10-1984	85,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1285,750
Dollaro canadese	1038,625
Marco germanico	555,350
Fiorino olandese	499,420
Franco belga	29,393
Franco francese	213,210
Lira sterlina	2316,200
Lira irlandese	1924,625
Corona danese	163,530
Corona norvegese	215,040
Corona svedese	221,660
Franco svizzero	649,800
Scellino austriaco	78,702
Escudo portoghese	18,210
Peseta spagnola	12,453
Yen giapponese	5,397
E.C.U.	1323,630

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 20 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1288,050	1288,050	1288,10	1288,050	1288 —	1288 —	1287,950	1288,050	1288,050	1288,05
Dollaro canadese	1041,400	1041,400	1042 —	1041,400	1038 —	1041,50	1041,700	1041,400	1041,400	1041,40
Marco germanico	554,830	554,830	555 —	554,830	555 —	554,80	554,750	554,830	554,830	554,80
Fiorino olandese	498,900	498,900	499,50	498,900	499,10	498,90	499 —	498,900	498,900	498,90
Franco belga	29,390	29,390	29,45	29,390	29,40	29,35	29,425	29,390	29,390	29,38
Franco francese	213,400	213,400	213,70	213,400	213,25	213,40	213,460	213,400	213,400	213,40
Lira sterlina	2289,400	2289,400	2310 —	2289,400	2300 —	2289,65	2290 —	2289,400	2289,400	2289,40
Lira irlandese	1922 —	1922 —	1923 —	1922 —	1922 —	—	1920 —	1922 —	1922 —	—
Corona danese	163,520	163,520	163,75	163,520	163,50	163,50	163,550	163,520	163,520	163,50
Corona norvegese	215,340	215,340	215,25	215,340	214,85	215,15	215 —	215,340	215,340	215,35
Corona svedese	221,700	221,700	221,75	221,700	221,60	221,65	221,830	221,700	221,700	221,55
Franco svizzero	649,525	649,525	650,50	649,525	650,80	649,55	649,300	649,525	649,525	649,75
Scellino austriaco	78,764	78,764	78,80	78,764	78,70	78,65	78,700	78,764	78,764	78,82
Escudo portoghese	18,460	18,460	18,25	18,460	18,20	18,45	18,750	18,460	18,460	18,17
Peseta spagnola	12,453	12,453	12,47	12,453	12,45	12,45	12,455	12,453	12,453	12,45
Yen giapponese	5,399	5,399	5,38	5,399	5,40	5,40	5,401	5,399	5,399	5,39
E.C.U.	1320,960	1320,960	—	1320,960	—	—	1320,960	1320,960	1320,960	—

Media dei titoli del 20 maggio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,625
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,650
» 5,50 % » » 1968-83	92,125
» 5,50 % » » 1969-84	86,350
» 6 % » » 1970-85	82,875
» 6 % » » 1971-86	76,825
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	73,475
» 9 % » » 1976-91	68,900
» 10 % » » 1977-92	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,875
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,800
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	98,600
» » » » 1-11-1981/83	98,600
» » » » 1- 3-1981/84	98,775
» » » » 1- 4-1981/84	99,625
» » » » 1- 6-1981/84	99,350
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,300
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,150
» » » 12 % 1- 1-1984	88,375
» » » 12 % 1- 4-1984	87,100
» » » 12 % 1-10-1984	85,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1288 —
Dollaro canadese	1041,550
Marco germanico	554,790
Fiorino olandese	498,950
Franco belga	29,407
Franco francese	213,430
Lira sterlina	2289,700
Lira irlandese	1921 —
Corona danese	163,535
Corona norvegese	215,470
Corona svedese	221,700
Franco svizzero	649,525
Scellino austriaco	78,764
Escudo portoghese	18,460
Peseta spagnola	12,453
Yen giapponese	5,399
E.C.U.	1320,960

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Autorizzazione al Banco di Milano S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività al Banco Lariano S.p.a., in Como.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 15 gennaio 1975 che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco di Milano, società per azioni, con sede legale in Milano, e ha posto la stessa azienda in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la determinazione assunta in data 2 aprile 1982 dal commissario liquidatore del Banco di Milano, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e passività al Banco Lariano, società per azioni, con sede in Como;

Vista la deliberazione assunta in data 18 marzo 1982 dal consiglio di amministrazione del Banco Lariano, società per azioni, con sede in Como, per il rilievo delle attività e passività del Banco di Milano in liquidazione coatta amministrativa;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione del Banco di Milano e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

il Banco di Milano, società per azioni, con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività al Banco Lariano, società per azioni, con sede in Como, con le modalità enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore del Banco di Milano e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione del Banco Lariano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Governatore: CIAMPI

(2553)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima categoria nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ed alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

a) La prova scritta del concorso pubblico per l'ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di ottanta impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima categoria, raggruppamento *a)*, nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni si svolgerà il giorno 18 giugno 1982, alle ore 8, nei locali del palazzo dei Congressi, viale dell'Arte, Roma-Eur (ingresso posteriore).

a) La prova scritta del concorso pubblico per l'ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di sessantasei impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale di Ministeri vari, si svolgerà il giorno 18 giugno 1982, alle ore 8, nei locali del palazzo dei Congressi, viale dell'Arte, Roma-Eur (ingresso posteriore).

c) La prova scritta del concorso pubblico per l'ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di quattordici impiegati civili alla settima qualifica funzionale del ruolo di ingegneri del Ministero dei lavori pubblici, si svolgerà il giorno 18 giugno 1982, alle ore 8, nei locali dell'Auditorium della Tecnica, viale Tupini, 73, Roma-Eur.

(2570)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al cinquantottesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di complessivi millecinquanta allievi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, contenenti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 2 dicembre 1980, n. 794, sull'adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale;

Vista la legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che stabilisce i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al cinquantottesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di:

a) novecentocinquanta allievi per il contingente ordinario;
b) cento allievi per il contingente di mare.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;
una prova scritta di composizione italiana;
una prova orale di cultura generale;
un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;
non abbiano superato il 35° anno di età;
non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;
abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;
abbiano statura non inferiore a m 1,65;
abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;
non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;
siano in possesso, per il contingente ordinario, di diploma d'istruzione secondaria di primo grado e, per il contingente di mare, di uno dei seguenti diplomi:
maturità tecnica aeronautica, indirizzo navigazione aerea;
maturità tecnica aeronautica, indirizzo assistenza alla navigazione aerea;
maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;
maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;
maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;
maturità tecnica industriale, indirizzo meccanica;
maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;
maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;
maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;
maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;
maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;
padrone marittimo per il traffico e la pesca;
tecnico delle industrie meccaniche;
meccanico navale;
apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore ed elettromeccanico;
radiotelegrafista di bordo;
montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I requisiti sopra indicati, debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - Roma-Nomentano, al quale sarà fatta pervenire o presentata unitamente al modello meccanografico «AS» da ritirarsi presso qualunque comando della Guardia di finanza che fornirà le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

e) posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o, di uno dei diplomi specificati nel precedente art. 2, se concorre per contingente di mare. Copia del titolo di studio dovrà essere allegata alla domanda;

g) di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

Il concorrente che sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare:

grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita;
data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;
reparto di appartenenza;
titolo di studio di cui è in possesso;
eventuali procedimenti penali pendenti;
di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o derivanti da forza maggiore.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo il Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare o, per il personale statale di ruolo, copia dello stato matricolare;

b) certificato del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella Guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di corpo al Comando scuole - Centro di reclutamento, entro il termine stabilito dal Comando generale, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa e da copia conforme del foglio matricolare (parificato alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3).

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto centro di reclutamento corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende e da copia conforme del foglio matricolare.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
due ufficiali medici dell'Esercito, membri;
un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

Con l'atto di notifica dell'eventuale giudizio di inidoneità, conseguente alla visita medica di primo accertamento, i candidati verranno resi edotti della facoltà, da esercitarsi contestualmente, di richiedere per iscritto la revisione del giudizio stesso. In tal caso il Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, provvederà a convocarli per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

La commissione incaricata del giudizio di revisione è costituita da:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;
un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicati ai concorrenti dal Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

visus corretto pari a 9/10 in ciascun occhio. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 4 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 4 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

La dentatura dovrà essere in buone condizioni. Sono tollerate carie, mancanze di denti e protesi estetiche purchè la masticazione risulti efficiente.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia o disartria) anche se in forma lieve.

Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;
schermografico;
oftalmico;
esame dell'urina;
neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;
cardiologico;
determinazione dell'azotemia e glicemia.

I concorrenti devono presentarsi alla visita medica di primo accertamento muniti di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, contenente l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* dall'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero da un medico militare.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto certificato può essere rilasciato da un ospedale militare.

Art. 8.

Il concorrente giudicato idoneo alla visita medica di primo accertamento o di revisione di cui al precedente art. 7, è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della Guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
quattro capitani o tenenti della Guardia di finanza, membri, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 9.

I concorrenti giudicati idonei in sede di accertamento psico-attitudinale sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che avrà luogo, a Roma, il 13 *gennaio* 1983, *presso*:

il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
la Pontificia Università degli studi « S. Tommaso d'Aquino », largo Angelicum n. 1;
l'istituto S. Antonio, viale Manzoni n. 1;
la scuola sottufficiali della Guardia di finanza - Ostia Lido, via delle Fiamme Gialle n. 18.

Agli interessati sarà notificato dove dovranno sostenere la prova scritta, al momento della comunicazione del giudizio di idoneità all'accertamento psico-attitudinale.

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati che saranno nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio sulla prova scritta e orale è composta da:

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali della Guardia di finanza, di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;
due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta, è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica di primo accertamento, per la visita medica di revisione, per l'accertamento, psico-attitudinale ovvero per la prova scritta o la prova orale sarà considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 10, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 10 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 10, così maggiorata:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi.

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede d'esame di cui al precedente art. 12, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

Qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di punti 1,30 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3 e la relativa documentazione sarà fatta pervenire o presentata entro il 30 giugno 1983, al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, pena la non valutazione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza, che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, a pena di esclusione dal concorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

b) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli di cui al precedente art. 13;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale). Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della Guardia di finanza come allievo;

l) originale del diploma del titolo di studio, e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2, o copia autenticata in conformità dello art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione dell'anno di conseguimento del titolo di studio e del voto assegnato. In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autenticata entro il 1° ottobre 1983.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° ottobre 1983, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) devono essere di data posteriore di quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 15.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, ammessi al corso, perdono il grado.

Il Ministro ha facoltà di arruolare i concorrenti dichiarati vincitori non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 16.

Il vincitore del concorso regolarmente convocato per la frequenza del corso, sarà considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.

Entro tre giorni da tale termine gli eventuali motivi della mancata presentazione dovranno essere comunicati all'amministrazione che li valuterà, e se del caso provvederà a stabilire un ulteriore termine.

Art. 17.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza, all'atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità;
passaporto;
tessera personale di riconoscimento;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

I militari della Guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento. Gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nel Corpo.

Art. 18.

I concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede della scuola sottufficiali della Guardia di finanza del Lido di Ostia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di color giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1982
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 67

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso (compilare in stampatello o a macchina in carta da bollo)

Al comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto (1) . nato a . (provincia di . .) il . . domiciliato a . (provincia di . .) in via o piazza . . n. . c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione al corso di reclutamento di allievi sottufficiali della Guardia di finanza, contingente (2).

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .,

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di aver conseguito il diploma di . . . . . di cui allega copia;

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) . .,

f) di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

g) di produrre la documentazione comprovante il possesso dei titoli stabiliti all'art. 13 del bando di concorso, entro il termine ivi indicato;

h) di voler sostenere l'esame di lingua (6) . . . .

Allega debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico dal quale risultano gli ulteriori elementi per la partecipazione al concorso.

Data, ...

Il candidato

. . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Ordinario o di mare.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(5) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(6) L'esame è facoltativo e riguarda una o più delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia*:

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.

La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.

I primi anni del Regno d'Italia; la Triplice Alleanza.

La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.

La prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.

La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.

L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) *Educazione civica*:

Diritti e doveri del cittadino.

L'ordinamento della Repubblica italiana; il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale, le regioni, le provincie, i comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;

concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, laghi, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;

elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;

le alpi e gli appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;

mare, coste, golfi, isole e penisole;

fiumi e laghi;

pianure;

prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare;

industria, artigianato e commercio;

principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura dei numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari. Incolonnamento dei numeri interi e decimali.

Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.

Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.

Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.

Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità.

Misure degli angoli.

Numeri complessi, addizione e sottrazione.

Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Frazioni proprie, improprie e apparenti, numeri misti.

Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.

Proporzioni.

Interesse e sconto.

Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, perpendicolari, divergenti, convergenti.

Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.

Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, raggio, apotema, perimetro, area.

Calcolo pratico del perimetro e dell'area (regola diretta e — escluso il quadrato — regola inversa).

Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.

Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.

Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.

Facili problemi come per l'aritmetica.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

(1) *Scritta* (durata: tre ore):

Traduzione di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

(2) *Orale* (durata: venti minuti):

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(2399)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro allievi al corso triennale per l'insegnamento del restauro del mosaico, diretto dall'opificio delle pietre dure presso la sede della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, sull'approvazione del regolamento e ruolo organico dell'opificio delle pietre dure di Firenze;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, concernente rispettivamente l'istituzione dell'Istituto centrale per il restauro e l'approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 23, per il quale rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'opificio delle pietre dure;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44: «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico-nazionale», art. 11, per il quale all'opificio compete l'insegnamento del restauro;

Vista la lettera del 19 dicembre 1981, prot. 116/5254 del Ministero degli affari esteri - D.G.R.C. - Ufficio VI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro allievi al corso triennale per l'insegnamento del restauro del mosaico, diretto dall'opificio delle pietre dure presso la sede della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna.

Per il primo trimestre del primo anno il corso si svolgerà a Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bol[illegible]a, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro - Via degli Alfani, 78 - 50121 Firenze, entro il termine prerentorio del 30 giugno 1982.

La data di arrivo delle domande spedite a mezzo posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante; mentre per quelle recapitate a mano dal timbro dell'ufficio accettazione dell'opificio delle pietre dure (che è aperto, nei giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 14).

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore, ovvero certificato, in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita. Non saranno ritenuti validi i certificati di iscrizione a corsi o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti dovranno presentare i titoli attestanti l'effettivo esercizio della professione di restauratore o il tirocinio compiuto presso studi di restauro e raccolte pubbliche di antichità e d'arte, nonché i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici o presso istituti di istruzione superiore;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa per l'esame di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro tasse, concessioni governative di Roma, tasse scolastiche.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande redatte in carta semplice, prive di autenticazione o mancanti di uno o di tutti i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo non saranno considerate valide.

Art. 4.

L'esame di ammissione consiste in due prove pratiche ed in un colloquio.

Per la prova orale di storia dell'arte, il candidato deve dimostrare di avere cognizioni generali di storia dell'arte italiana, dal sec. XII al sec. XIX, integrata da nozioni generali sulla storia e sulle tecniche del mosaico dal periodo romano.

Per la prova di disegno, deve eseguirsi in sei ore di tempo, la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto italiano dall'originale, o di una scultura o di un oggetto.

Per l'esperimento pratico il candidato deve sostenere una prova attitudinale concernente la tecnica e l'esecuzione del mosaico.

L'esperimento pratico si svolgerà secondo l'orario fissato dalla commissione esaminatrice entro un periodo massimo di sei giorni lavorativi e consecutivi, senza possibilità d'interruzione per nessun motivo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 6.

La votazione delle prove è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a diciotto trentesimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere acconsentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 7.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data di inizio degli esami, sia sul luogo ove gli esami stessi si svolgeranno, mediante lettera raccomandata. L'amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

I candidati che saranno dichiarati vincitori ed avranno ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire al medesimo ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoindicati documenti:

estratto dell'atto di nascita in bollo;

certificato di cittadinanza italiana in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Il possesso della condotta penale, morale e civile verrà accertato d'ufficio.

Art. 9.

La mancata inadempienza agli obblighi contenuti nell'art. 8 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1982

Il Ministro: SCOTTI

(2514)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(369/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE E I. E M. LANZA DI TRABIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi clinico-chimiche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi clinico-chimiche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(374/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 49, IN BORGOSESIA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia presso l'ospedale di Varallo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia presso l'ospedale di Varallo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(371/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina generale presso l'ospedale di Varallo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina generale presso l'ospedale di Varallo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(370/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 139 del 22 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 10/B, in Firenze: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione.

Unità sanitaria locale n. 9 - Area pratese - Presidio ospedaliero, in Prato: Pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di tecnico di radiologia e a posti di infermiere professionale

Unità socio-sanitaria locale dell'Adda n. 59, in Cassano d'Adda: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato cuciniere.

Azienda municipale igiene urbana, in Benevento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di impiegato da adibire a mansioni d'ordine amministrativo.

Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Pubblico concorso, per soli esami, a posti di assistente tecnico-professionale in prova.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1982, n. **5**.

Costituzione di una commissione di indagine sul funzionamento delle strutture sanitarie nel Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, ai sensi dell'art. 34 dello statuto regionale, promuove una indagine conoscitiva sul funzionamento delle strutture pubbliche e private, sia ospedaliere che ambulatoriali, che erogano assistenza sanitaria nell'ambito regionale, sui rapporti intercorrenti tra assistenza sanitaria pubblica e privata, nonché sul fenomeno delle incompatibilità nell'esercizio della professione medica.

L'indagine persegue lo scopo di acquisire ogni utile elemento di giudizio per assumere le più opportune iniziative intese:

a garantire l'uso ottimale delle risorse finanziarie ed una migliore efficienza delle strutture sanitarie secondo criteri di complementarietà delle strutture private rispetto a quelle pubbliche;

a disciplinare in modo efficace e completo l'autorizzazione e la vigilanza nei riguardi delle istituzioni sanitarie private nonché le convenzioni tra tali istituzioni e le unità sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ad assicurare l'osservanza delle modalità e dei limiti fissati dalla normativa vigente relativa all'esercizio della libera attività professionale da parte dei medici dipendenti dalle unità sanitarie locali, nonché dagli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ad istituire un servizio unico che consenta una costante verifica della consistenza e della utilizzazione del personale sanitario ed amministrativo comunque operante nelle strutture sanitarie situate nel territorio regionale, con il conseguente controllo delle condizioni di incompatibilità.

Art. 2.

Ai fini dell'indagine di cui al precedente art. 1 è costituita un'apposita commissione, nominata dal presidente del consiglio regionale e composta:

dal presidente della commissione consiliare permanente alla sanità che la presiede;

da nove consiglieri regionali tra cui l'assessore regionale alla sanità, scelti dal presidente del consiglio regionale sentiti i capigruppo.

Funge da segretario un funzionario del consiglio regionale.

Art. 3.

La commissione di indagine deve, in particolare, accertare:

1) il livello di operatività ed efficienza, sotto il profilo organizzativo e professionale, delle strutture pubbliche sanitarie nello svolgimento dell'attività istituzionale e le condizioni idonee a promuovere l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito nell'ambito delle strutture delle unità sanitarie locali;

2) le caratteristiche tecniche, specialistiche e funzionali dei servizi e presidi gestiti da istituzioni private autorizzate ad erogare prestazioni sanitarie nell'ambito regionale;

3) il livello di utilizzazione delle strutture, sia ospedaliere che ambulatoriali, di ciascuna unità sanitaria locale ed il numero di autorizzazioni al ricorso a strutture sanitarie convenzionate, rilasciate nel medesimo periodo di tempo, nonché le forme e le modalità per realizzare la completa integrazione tra le strutture gestite dalle istituzioni sanitarie private convenzionate e quelle dipendenti dalle unità sanitarie locali;

4) l'entità del fenomeno del lavoro di operatori sanitari pubblici in strutture private, nonché l'esistenza, le caratteristiche, le dimensioni e le dinamiche di situazioni di incompatibilità in relazione alle norme convenzionali e di legge che regolamentano l'attività del personale sanitario.

Art. 4.

Nello svolgimento della propria attività la commissione di indagine ha facoltà di richiedere ai comuni singoli ed associati, alle unità sanitarie locali ed alle istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, e questi sono tenuti a fornirle, informazioni e documenti utili ai fini dell'indagine. Ha inoltre facoltà di richiedere l'intervento di funzionari delle unità sanitarie locali, che non saranno tenuti al segreto di ufficio, nel riferire alla commissione in seduta non pubblica.

La commissione può altresì, avvalersi delle strutture della Regione e delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

I cittadini singolarmente o attraverso le formazioni ed organizzazioni sociali collaborano all'attività della commissione riferendo alla stessa fatti e circostanze che possono interessare l'indagine.

Art. 5.

La commissione di indagine dovrà presentare al consiglio regionale la propria relazione conclusiva nel termine massimo di sei mesi dal suo insediamento.

Art. 6.

La commissione di indagine ha sede presso il consiglio regionale, che provvederà a mettere a sua disposizione le attrezzature ed i mezzi necessari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 febbraio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1982, n. **6**.

Norme transitorie per l'elezione dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le unità sanitarie locali ubicate nel territorio del comune di Roma, l'assemblea generale, in sede di rinnovo dei relativi comitati di gestione, può derogare in via transitoria, al limite di quattro, cinque o sei membri eletti fra i componenti dell'assemblea generale stessa, fermo restando il numero complessivo di membri fissato rispettivamente alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

La deroga di cui al primo comma è estesa, sempre in via transitoria, a tutte le unità sanitarie locali comprese nel territorio della regione Lazio.

Le deroghe previste ai precedenti commi hanno effetto fino all'entrata in vigore della legge regionale di revisione della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 93 e, comunque, non oltre il 30 giugno 1982.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46, è abrogato.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 febbraio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1982, n. 7.

Assistenza negli istituti psichiatrici privati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In assenza del piano socio-sanitario regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, approva un progetto per i servizi di salute mentale al fine di adeguarli alle finalità previste dalla vigente legislazione ed in particolare alle norme contenute negli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

All'interno del progetto il consiglio regionale provvede alla riorganizzazione delle attività, strutture e personale, degli istituti privati di cui alla presente legge in modo analogo a quanto previsto per gli ospedali psichiatrici pubblici dalla legge n. 833 del 1978.

Fino e non oltre all'approvazione del progetto di cui ai precedenti commi gli istituti psichiatrici privati:

1) ospedale psichiatrico « Santa Maria Immacolata » della Casa divina provvidenza sito in Guidonia (USL RM/25);

2) San Giovanni di Dio, sito in Genzano (USL RM/34);

3) Villa degli Ulivi sito in S. Elia Fiumerapido (USL FR/10);

4) Istituto Santa Maria, sito in Castrocielo (USL FR/9);

5) S. Francesco di Alatri, sito in Alatri (USL FR/2);

6) Istituto S. Pio X, sito in Viterbo (USL VT/3),

continuano ad assicurare l'assistenza ai ricoverati presenti alla data del 31 dicembre 1981 alle condizioni in atto, quali risultano dai rapporti giuridici intercorrenti tra gli istituti stessi e le unità sanitarie locali competenti per territorio e dalla deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1980, n. 7107.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a provvedere alla rideterminazione delle rette da corrispondere agli istituti stessi per le giornate di degenza dell'anno 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 febbraio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1982, n. 8.

Modificazione alla legge regionale approvata nella seduta consiliare del 22 dicembre 1981 concernente: « Assistenza negli istituti psichiatrici privati ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 22 dicembre 1981, concernente: « Assistenza negli istituti psichiatrici privati », è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 febbraio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 gennaio 1982.

(1927)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1982, n. 19.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 14 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge, in attuazione del disposto degli articoli 1, 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, nell'ambito del servizio sanitario regionale, del settore veterinario, e stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Art. 2.

Competenze della giunta regionale

Nella materia di cui al precedente articolo la Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa, ed in particolare:

a) l'attività di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

b) l'attività di collegamento funzionale con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e con le altre regioni in materia veterinaria;

c) l'attività di coordinamento dei servizi informativi, della raccolta, elaborazione e valutazione dei dati epizoologici secondo modalità previste dalla vigente normativa;

d) la predisposizione dei programmi regionali per l'esecuzione dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale, nonché il coordinamento e la verifica della loro corretta applicazione;

e) l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) la promozione, d'intesa con gli istituti universitari, gli enti di ricerca, l'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, della ricerca scientifica di base e finalizzata, nonché di corsi di aggiornamento sulla base anche delle indicazioni fornite dai settori veterinari delle unità sanitarie locali, sentiti gli ordini professionali e le associazioni di categoria;

g) l'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 12 dicembre 1978, n. 69, relativa alla regionalizzazione e ristrutturazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;

h) la partecipazione a commissioni, collegi e comitati a livello regionale ed interregionale;

i) l'emanazione di direttive e pareri al fine di conseguire una uniforme applicazione della normativa del settore sul territorio regionale.

Quale componente di commissioni e collegi operanti nell'ambito della pubblica amministrazione, ma non attribuiti al servizio sanitario regionale, aventi competenza sul territorio di più unità sanitarie locali, il veterinario provinciale è sostituito da un funzionario veterinario di livello apicale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nei ruoli regionali o nel ruolo nominativo regionale del Servizio sanitario nazionale, designato dalla giunta regionale.

Art. 3.
Competenze del presidente della giunta regionale

Compete al presidente della giunta regionale l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia veterinaria interessanti il territorio di più comuni. La loro esecuzione è demandata ai sindaci competenti per territorio, i quali si avvalgono dei servizi delle unità sanitarie locali.

Nei casi in cui non venga data esecuzione, nei tempi previsti, ai suddetti provvedimenti, il presidente della giunta regionale provvede direttamente attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 4.
Competenze del sindaco e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale

In materia di igiene e sanità veterinaria e polizia veterinaria compete al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente e dei provvedimenti che, comportando l'uso di poteri autorizzativi, prescritti e di concessione, non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati per legge o regolamento ed in particolare:

a) l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui al testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni;

b) rilascio di autorizzazioni per impianti di raccolta e lavorazione avanzi animali;

c) rilascio di autorizzazioni per spostamento degli animali da zone infette e da zone di protezione; nonché per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante;

d) determinazione dell'orario di macellazione, previa intesa con il comitato di gestione;

e) emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza annonaria nei mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici di cui all'art. 11 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal settore veterinario dell'unità sanitaria locale che ne dà tempestiva comunicazione al comitato di gestione.

Tutti i provvedimenti non specificamente di competenza del sindaco sono adottati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Il comitato di gestione provvede che siano assicurati, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di reperibilità del personale assegnato al settore.

Art. 5.
Competenze delle unità sanitarie locali

Le funzioni concernenti l'igiene, la sanità veterinaria e la polizia veterinaria, non espressamente riservate allo Stato o alla Regione, comprese quelle già esercitate dal veterinario provinciale e dai veterinari comunali e consortili sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali, a norma della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Tali funzioni comprendono in particolare:

a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali, soggette a misure di polizia e vigilanza veterinaria;

b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario, con i relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

c) vigilanza, coordinamento e controllo sull'attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti dallo Stato, dalla Regione, da associazioni o enti privati;

d) vigilanza e controllo sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previsti dalla normativa vigente;

e) vigilanza preventiva permanente sugli impianti e sui concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

f) vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi;

g) vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

h) vigilanza e controllo sulla riproduzione animale, sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

i) vigilanza ed ispezione sugli animali e relativi prodotti destinati all'alimentazione umana a livello di allevamento, nonché sugli animali domestici, sinantropi e selvatici per accertare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale;

l) vigilanza sulla produzione, la commercializzazione, la distribuzione e l'impiego dei mangimi e degli integratori;

m) vigilanza sugli ambulatori per la cura degli animali;

n) vigilanza, ispezione e controllo sulla somministrazione di farmaci per uso veterinario;

o) vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano l'utilizzazione degli animali da esperimento;

p) attuazione di programmi e di propaganda ed educazione sanitaria relativi all'igiene e alla sanità pubblica veterinaria;

q) organizzazione e vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

r) vigilanza sui prelievi di organi destinati alla produzione opoterapica;

s) assistenza tecnica permanente e di informazione sanitaria veterinaria agli allevatori;

t) vigilanza e controllo sugli impianti di macellazione, su quelli di trasformazione, conservazione, deposito, distribuzione e vendita delle carni e degli altri alimenti di origine animale;

u) ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, delle uova, dei prodotti ittici, del miele e rispettivi derivati, nonché degli additivi, coloranti, succedanei nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e, in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione, nell'ambito della competenza del settore veterinario, a norma delle disposizioni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Sono altresì comprese le funzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e sub-delegate ai comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita da leggi dello Stato o della Regione.

Art. 6.
Regolamento del servizio veterinario

L'unità sanitaria locale, previo parere del consiglio tecnico regionale per la sanità, emana il regolamento per il servizio veterinario.

Art. 7.
Organizzazione del servizio veterinario nelle unità sanitarie locali

Ciascuna unità sanitaria locale assicura l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria mediante l'istituzione del settore veterinario, organizzato in servizi centrali, servizi di distretto, servizi integrativi di supporto tecnico e servizi o presidi multizonali, ne stabilisce le modalità di integrazione e coordinamento con gli altri settori e ne garantisce l'autonomia tecnico-funzionale.

Il settore veterinario è organizzato per aree omogenee in conformità al disposto dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e può essere articolato in più servizi.

Ogni unità sanitaria locale provvede comunque all'istituzione dei seguenti servizi funzionali:

I servizio: sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, il quale comprende le funzioni di cui all'art. 5, lettere *a*) - *s*);

II servizio: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, il quale comprende le funzioni di cui all'art. 5, lettere *t*) ed *u*).

A ciascun servizio è preposto un veterinario responsabile con qualifica apicale.

Il comitato di gestione individua tra i responsabili dei servizi funzionali il responsabile del settore veterinario sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il veterinario responsabile di uno dei servizi non può svolgere compiti e funzioni di pertinenza di un altro servizio.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale fissa le modalità per i casi di sostituzioni.

Art. 8.
Responsabile del settore veterinario

Il responsabile del settore veterinario di ciascuna unità sanitaria locale coordina le attività in materia veterinaria, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare cura:

il coordinamento funzionale del settore veterinario anche ai fini di una corretta integrazione con gli altri settori dell'unità sanitaria locale;

il collegamento con i competenti uffici regionali e con l'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, nonché con uffici di enti pubblici e di associazioni operanti nel settore agricolo-zootecnico;

l'esercizio di funzioni di promozione e vigilanza per l'attuazione dei programmi;

l'esercizio delle altre funzioni previste dal regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento dei settori e dei servizi dell'unità sanitaria locale;

la richiesta al comitato di gestione dell'adozione dei provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute degli animali, alla tutela della salute dell'uomo e della salubrità dell'ambiente;

la richiesta ai sindaci o al comitato di gestione dell'adozione dei provvedimenti di carattere contingibile ed urgente di cui all'art. 4;

la richiesta al presidente della giunta regionale dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3.

Art. 9.
Responsabile del servizio veterinario

Il responsabile del servizio veterinario nell'ambito della specifica area funzionale cui è preposto provvede alla organizzazione e al funzionamento della stessa, coordina gli operatori addetti al servizio e dirige i servizi integrativi propri dell'area funzionale.

Art. 10.
Attività veterinaria di base

Nell'ambito dei distretti, le unità sanitarie locali assicurano lo svolgimento e l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento, che comprendono in particolare:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e l'applicazione dei provvedimenti di polizia veterinaria;

b) l'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive negli animali;

c) l'ispezione, la vigilanza e il controllo igienico-sanitario delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

d) la vigilanza e il controllo sull'alimentazione degli animali, l'impiego dei mangimi e degli integratori, nonché sull'impiego dei farmaci per uso veterinario;

e) la vigilanza sulla riproduzione animale e sulla assistenza zooiatrica;

f) l'educazione sanitaria degli allevatori.

Ciascuna unità sanitaria locale può erogare le prestazioni di base di cui al comma precedente in aree comprendenti il territorio di più distretti o l'intero territorio dell'unità sanitaria locale, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale.

Art. 11.
Integrazione del personale veterinario dipendente con liberi professionisti

Nei casi in cui l'unità sanitaria locale non possa provvedere per mezzo dei propri dipendenti alle funzioni concernenti l'ispezione e la vigilanza veterinaria dei macelli privati, negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, nonché i trattamenti immunizzanti, curativi o a fini diagnostici relativi a profilassi obbligatorie, provvede mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti.

L'attività dei veterinari convenzionati è programmata dal responsabile del settore veterinario.

Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.
Prestazioni nell'interesse dei privati

Le tariffe per le certificazioni relative agli accertamenti e alle indagini effettuate nell'interesse dei privati nell'ambito delle competenze veterinarie delle unità sanitarie locali sono stabilite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Alle relative prestazioni professionali si applicano le normative vigenti per prestazioni professionali rese dal personale sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Art. 13.
Attività di vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo in materia veterinaria vengono espletate da personale che sia in possesso di qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Il personale di vigilanza esplica la sua attività congiuntamente per il settore veterinario e per quello di sanità pubblica in base ai programmi e direttive predisposti dai responsabili di settore, i quali, nei casi di urgente necessità, potranno chiedere alle autorità competenti di avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

I veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 14.
Assistenza zooiatrica

Nelle zone in cui l'assistenza zooiatrica non risulta assicurata dalla libera attività professionale, le unità sanitarie locali, qualora non possano assicurare in modo continuativo l'assistenza

stessa con i veterinari dipendenti, provvedono mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti, i quali hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità e l'erogazione del servizio nell'ambito della zona per la quale è prevista la convenzione.

Art. 15.
Presidi e servizi multizonali

In attuazione della normativa prevista agli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più vasti, il piano socio-sanitario regionale individua presìdi e servizi multizonali e le relative attività.

Art. 16.
Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche

Le unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche per quanto concerne le materie di sua competenza e in particolare per la prevenzione, la diagnosi e la profilassi delle malattie infettive e infestive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, all'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi destinati alla zootecnia, nonché per la realizzazione dei programmi formulati dalla Regione per l'agricoltura relativamente alla materia veterinaria.

Art. 17.
Trasferimento dei beni

I rapporti attivi e passivi e i diritti inerenti gli immobili sedi degli uffici dei veterinari provinciali, nonché i relativi mobili e le attrezzature sono trasferiti ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli uffici, con vincolo di destinazione alle rispettive unità sanitarie locali, con le procedure di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e con le pertinenze e le dotazioni.

Gli atti e i documenti esistenti presso gli stessi uffici sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio con elenchi descrittivi. La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni atto che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero ottenerne copia conforme.

La consegna dei beni mobili ed immobili è effettuata mediante la redazione di appositi verbali da parte di un rappresentante della Regione con l'intervento dei rappresentanti dei comuni interessati.

Art. 18.
Trasferimento del personale

Il personale in servizio alla data del 31 gennaio 1981 presso i servizi operativi veterinari dell'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della giunta regionale è iscritto nel ruolo nominativo regionale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione dalla presente legge, la giunta regionale stabilisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'aliquota di personale di cui al primo comma necessario per ciascun profilo professionale.

Il personale da confermarsi nel ruolo della Regione è individuato sulla base di domande di opzione da presentarsi entro trenta giorni dalla determinazione delle esigenze di cui al comma precedente.

Nel caso in cui il numero delle domande di opzione sia superiore alle esigenze della Regione, la giunta regionale accoglie le domande per ciascun profilo professionale, tenendo conto dell'anzianità maturata negli uffici sanitari dello Stato, nelle regioni e negli enti locali.

Nel caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle predette esigenze, la giunta regionale individua d'ufficio il personale necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata, fino alla concorrenza dei posti stessi.

Il personale statale che si trovi in posizione di comando presso la Regione e presti servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso i servizi operativi veterinari è inquadrato, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, nei ruoli regionali secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Si applicano, nei confronti di tale personale, le norme contenute nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 19.
Rapporto a tempo pieno

In attesa dell'entrata in vigore della normativa regionale prevista dal combinato disposto dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i veterinari dipendenti dall'unità sanitaria locale possono scegliere l'effettuazione del servizio a tempo pieno.

Le specifiche funzioni, nell'ambito dei servizi e dei presidi, cui devono essere addetti i veterinari a tempo pieno, sono individuate dal piano socio-sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 7 aprile 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 marzo 1982 (atto n. 501) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 aprile 1982.

TABELLA *A*

EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE STATALE DA INQUADRARE NEL RUOLO REGIONALE

Ruolo statale:
I dirigente veterinario.

Ruolo regionale:
Veterinario regionale dell'ottavo livello.

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1982, n. **20.**

Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 78. Modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 14 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 5 del regolamento allegato alla legge regionale 18 dicembre 1981, n. 78, dopo il punto *b*) è aggiunto il seguente:

« *c*) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Al primo comma dell'art. 7 del regolamento allegato alla legge regionale 18 dicembre 1981, n. 78, il punto *c*) è sostituito dal seguente:

« *c*) due membri eletti dal consiglio generale tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 9 aprile 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 marzo 1982 (atto n. 522) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 aprile 1982.

(2064)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821400)